

ORDINANZA N. **31** del **11 2 DIC 2014****IL SINDACO**

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina prot. **8008** del **05-12-2014** con la quale viene segnalato che n. **1** bovini allevati dal Sig. **STEFANO ANGELICA CARMELA**, nato a **MONTALBANO E.** il **02-04-72** e residente in **FALCONE** via **ROMA** n. **100** con azienda in contrada **PASSO VENA** sono infetti di Brucellosi;
- Visti i risultati degli esami sierologici relativi a n. **56** animali comunicati dall'I.Z.S. di Barcellona P. di G. con nota n. **110585** del **24-10-2014**;
- Visti gli art. 10 e 106 del vigente regolamento di polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
- Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- Vista la Legge 9.6.1964 n. 615 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;
- Vista la Legge 28.05.81 n. 296;
- Visto il DPR n. 256/85;
- Visto il D.M. 28.03.89;
- Vista la Circ. Ass. n. 510 del 29.12.1989;
- Visto il O.M. 28.06.91;
- Visto il D.M. 651/94;
- Visto il D.A. del 17.03.2000 n. 31361;
- Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;
- Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina.

**ORDINA**

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. **STEFANO ANGELICA CARMELA** e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 GIORNI dalla data di notifica del mod. 2/33 da parte del servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;
- 4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di Brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
- 5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
- 6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione 71° per 15 secondi;
- 7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
- 8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
- 9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
- 10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario della ASP Messina distretto di Taormina di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
- 11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
- 12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

dalla residenza municipale **11 2 DIC 2014**



IL SINDACO



Comune di  
**Francavilla di Sicilia**  
Provincia di Messina  
*Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara*



Cod. Fis. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 982523

L'allegata Ordinanza Sindacale n. 31 del 12 DIC. 2014 sarà notificata

all'interessato e trasmessa al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale - Messina - Distretto di Taormina.

-Sarà trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale - SEDE;

-Al Comando Stazione C.C. di Francavilla di Sicilia;

-Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO  
Dott. Pasquale Monea